



N. **70**

COPIA

## COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Adunanza Prima di convocazione

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **20:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	P	Margherit Daniele	P
Di Natale Bruno	P	Piccini Roberto	A
Cividini Tiziana	P	Soramel Alberto	P
Bianchini Giancarlo	P	Montanari Fiammetta	P
De Rosa Vincenzo	P	Giavedoni Gabriele	P
Tomada Claudio	P	Comisso Carla	P
Spada Sergio	P	Turcati Giorgio	P
Dri Annalisa	P	Chiarocossi Maurizio	P
Bertolini Flavio	P	Zanello Sonia	P
Zoratti Antonio	P	Trevisan Giacomo	P
Mizzau Giacomo	P	Ganzit Graziano	P
Frizza Fabiola	P	Santelia Anthony	P
De Cecco Cristian	P		

Presenti 24 Assenti 1

*Partecipa senza diritto di voto l'assessore non consigliere Patrizia Venuti ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto Comunale.*

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Plozzer Tamara**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

## REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-11-2021

Il Responsabile del  
servizio  
COMMISSO  
SILVANA

Documento informatico  
firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti del d.lgs n.  
82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il  
documento cartaceo e la  
firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

## REGOLARITÀ CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-11-2021

Il Responsabile del servizio  
COMMISSO SILVANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

## **IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA BILANCIO PROGRAMMAZIONE TRIBUTI**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (TUSP) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento e con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'art. 15 del TUSP che prevede l'istituzione – nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

VISTE le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del TUSP) emanate dalla suddetta struttura di monitoraggio d'intesa con la Corte dei Conti;

CONSTATATO che tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PRESO ATTO che la normativa vigente, dopo aver affermato il limite generale secondo cui ai Comuni non è permessa la partecipazione (diretta od indiretta) a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico locale (art. 4, comma 1 del TUSP), indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica (art. 4, comma 2 del TUSP);

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni esclusivamente in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

STANTE l'obbligo di procedere in forza dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre 2021, alla revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 per la verifica della sussistenza delle condizioni per il loro mantenimento con o senza necessità dell'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni, come normate dal TUSP, prevedono la necessità di adozione di misure di razionalizzazione nel caso venga riscontrata anche una sola delle situazioni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del TUSP ed in particolare:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera a);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera g).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Codroipo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Codroipo anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni;

RILEVATO che l'attività di revisione delle partecipazioni detenute è stata svolta dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12 giugno 2017, in forza dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stata disposta la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Amministrazione Comunale di Codroipo;

VISTI i risultati della revisione effettuata come riportati nell'allegata relazione riassuntiva costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che l'atto di revisione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), Decreto Legislativo n. 267/2000, e del TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

### **PROPONE**

- 1) di mantenere la partecipazione diretta nella società A&T 2000 S.p.A., di mantenere la partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. e di mantenere la partecipazione indiretta (per il tramite di CAFC S.p.A.) nella società FRIULAB S.r.l.;
- 2) di mantenere senza altro le suddette partecipazioni in quanto non ricorrono le condizioni che rendono obbligatoria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- 3) di approvare l'allegata relazione riassuntiva quale parte integrante del presente atto;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Codroipo;
- 5) di comunicare l'esito della revisione di cui al presente atto ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 all'apposita Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata illustrata dall'assessore Venuti;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale in particolare:

Soramel: chiede chiarimenti su partecipazioni CAFC.

Giavedoni: nel perimetro di consolidamento c'è anche scuola mosaicisti, chiede perché non compare in questo documento.

Venuti: replica affermando che solo Banca Popolare di Cividale viene dismessa, precisa la differenza tra perimetro di consolidamento e ricognizione annuale di società, rileva che la scuola mosaicisti non è una società e pertanto non compare in questo documento.

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

Presenti n. 24;

Con voti favorevoli 18, astenuti 6 (Turcati Trevisan Comisso Giavedoni Soramel, Montanari), resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Plozzer Tamara

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è **affissa** all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 03-12-21 al 18-12-21.

*Codroipo, li 03-12-21*

L'Impiegata/o Responsabile  
Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

*Codroipo, li 03-12-21*

L'Impiegata/o Responsabile  
ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000  
Orsaria Stefano

# Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Codroipo al 31 dicembre 2020.

(art. 20 TUSP)

## 1. Quadro normativo

In base all'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il limite generale secondo cui non è ammessa la partecipazione (diretta od indiretta) a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica (art. 4, comma 2).

In particolare, ai fini che interessano, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni esclusivamente in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In ottemperanza al disposto normativo dell'art. 24, comma 1, del TUSP il Consiglio Comunale di Codroipo ha effettuato con Deliberazione n. 5 del 12 giugno 2017 la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Codroipo alla data del 23 settembre 2016 e disposto il loro mantenimento senza necessità dell'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione non ricorrendone le condizioni previste dall'art. 20 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.


La disciplina normativa prevede inoltre all'art. 20 del TUSP, in aggiunta a quanto previsto all'art. 24 (revisione straordinaria una tantum), che l'Amministrazione Pubblica proceda annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute adottando, ove ricorrano le situazioni previste dal comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il suddetto piano di razionalizzazione deve obbligatoriamente essere adottato se in sede di revisione periodica si riscontra anche una sola delle situazioni seguenti:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera a);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera g).

## 2. Analisi delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020

L'attività di revisione condotta dagli uffici comunali in ottemperanza all'art. 20 del TUSP e volta all'analisi ed alla verifica delle condizioni previste dalla normativa (articolo 4 ed articolo 20 TUSP) è riassunta nelle pagine seguenti in forma di rappresentazione schematica dei risultati ottenuti, come suggerito dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, in modo utile per i successivi obblighi di comunicazione (art. 20, comma 3, del TUSP).



## 2.1 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CAFC S.p.A.	00158530303	2,5688%
A&T 2000 S.p.A.	02047620303	7,6780%

### Partecipazioni indirette detenute attraverso CAFC S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
FRIULAB S.r.l.	02214410306	81,4000%
BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a.	00249360306	0,0049%

## 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

### CAFC S.p.A.

Forma giuridica Società per azioni

Sede legale Viale Palmanova 192 UDINE

Anno di costituzione 1931 (dal 2001 in forma di società per azioni)

CODICE FISCALE 00158530303

CAPITALE SOCIALE 41.878.904,65 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 2,5688%

### Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.

La CAFC S.p.A. è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art.16 del Decreto Legislativo 175/2016, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine.

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC S.p.A. quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Delibera AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.

La CAFC S.p.A. è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex articolo 2, comma 1, e articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 175/2016.

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lettera b), comma 27, art. 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del TUSP.

Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Codroipo.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La CAFC S.p.A. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lettera b del TUSP)

Numero medio dipendenti **255**

Numero amministratori **5**

Numero componenti organo di controllo **3**

Costo del personale 12.883.786,00 €

Compensi agli Amministratori 36.697,00 €

Compensi ai componenti dell'organo di controllo 52.000,00 €.

La CAFC S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2 lettera c del TUSP)

La CAFC S.p.A. nel triennio 2018 - 2019 - 2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2 lettera d del TUSP)

Fatturato Esercizio 2020 - Euro 53.597.088,00

Fatturato Esercizio 2019 - Euro 56.455.560,00

Fatturato Esercizio 2018 - Euro 67.398.151,00

La CAFC S.p.A. gestisce un servizio d'interesse generale ed in ogni caso non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi dal 2016 al 2020 (art. 20, comma 2 lettera e del TUSP)

Utile Esercizio 2020 – Euro 2.620.096,00

Utile Esercizio 2019 – Euro 3.693.198,00

Utile Esercizio 2018 – Euro 10.771.413,00

Utile Esercizio 2017 – Euro 10.487.087,00

Utile Esercizio 2016 – Euro 7.122.219,00

La CAFC S.p.A. opera costantemente per il contenimento dei propri costi di funzionamento (art. 20, comma 2 lettera f del TUSP)

La CAFC S.p.A. rispetta pienamente i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, comma 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (oggi AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.

La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, comma 5 del Decreto Legislativo 175/2016.

Ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5, in Friuli Venezia Giulia, dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessate col 30/06/2019.

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA.

Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC S.p.A..

La partecipazione azionaria in CAFC S.p.A. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in house di cui all'art. 5 e all'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 e all'art.16 del Decreto Legislativo 175/2016 del servizio idrico integrato.

La CAFC S.p.A. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra inoltre in alcuna delle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La CAFC S.p.A. è formalmente e pienamente riconosciuta quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.

A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.

La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.

La CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

## **FRIULAB S.r.l.**

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Società soggetta a direzione e coordinamento di **CAFC S.p.A.**

Sede legale Via del Cotonificio 60 UDINE

Anno di costituzione 2001

CODICE FISCALE 02214410306

CAPITALE SOCIALE 100.000,00 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 2,0910%

(indiretta tramite partecipazione di CAFC S.P.A. all'81,40%)

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.**

L'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, prevede che il gestore del servizio acquedotto, qual è CAFC S.p.A., si avvalga di un laboratorio interno per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

La FRIULAB S.r.l. è finalizzata allo svolgimento di servizi di ricerca, di consulenza e di analisi di acque, liquami e fanghi, strumentali al corretto esercizio della gestione integrata delle risorse idriche.

La FRIULAB S.r.l. rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati (art. 1, c. 1.2 dello Statuto);
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad idonea clausola statutaria (art. 1, c. 1.3 dello Statuto);
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci pubblici affidanti.

La FRIULAB S.r.l. ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del TUSP.

Il mantenimento della partecipazione nella FRIULAB S.r.l., per il tramite della CAFC S.p.A. che ne detiene la maggioranza del capitale, risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Codroipo.

La FRIULAB S.r.l. produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

La FRIULAB S.r.l. produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d).

## **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La FRIULAB S.r.l. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lettera b del TUSP)

Numero medio dipendenti **18**

Numero amministratori **5**

Numero componenti organo di controllo 1

Costo del personale 709.227,00 €

Compensi agli Amministratori 41.826,00 €

Compensi ai componenti dell'organo di controllo 6.240,00 €

La FRIULAB S.r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2 lettera c del TUSP)

La FRIULAB S.r.l. nel triennio 2018 - 2019 - 2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2 lettera d del TUSP)

Fatturato Esercizio 2020 - Euro 1.553.090,00

Fatturato Esercizio 2019 - Euro 1.430.801,00

Fatturato Esercizio 2018 - Euro 1.233.035,00

La FRIULAB S.r.l. non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi dal 2016 al 2020 (art. 20, comma 2 lettera e del TUSP)

Utile Esercizio 2020 – Euro 117.714,00

Utile Esercizio 2019 – Euro 55.921,00

Utile Esercizio 2018 – Euro 22.233,00

Utile Esercizio 2017 – Euro 15.693,00

Utile Esercizio 2016 – Euro 142.551,00

La FRIULAB S.r.l. rispetta pienamente i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, comma 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società presenta un andamento della gestione stabilmente regolare e positivo e non evidenzia elementi di squilibrio.

Non si rilevano attualmente esigenze specifiche di intervento dato il vigente quadro organizzativo regolante il servizio idrico integrato regionale e l'equilibrato svolgimento della gestione in atto.

Eventuali interventi potranno tuttavia avvenire per effetto di futuri assestamenti societari legati al perfezionamento del percorso di unificazione delle gestioni in essere all'interno dell'Ambito (provinciale) di affidamento del servizio, secondo indicazione dell'AUSIR.

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione di CAFC S.p.A. in FRIULAB S.r.l..

Si tratta di società per l'effettuazione di servizi strumentali (analisi chimiche e studi) alla gestione del Servizio Idrico Integrato. Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al Decreto Legislativo 31/2001 (acque potabili) e al Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico ambientale).

La FRIULAB S.r.l., nell'ottica di una regia sovra territoriale è potenzialmente idonea a divenire il soggetto di riferimento a servizio condiviso dei gestori pubblici in house operanti nel territorio regionale in materia di tutela e sicurezza delle acque.

La società opera pienamente all'interno delle funzioni richieste per lo svolgimento del servizio pubblico di cui CAFC S.p.A. è soggetto gestore, affidatario d'Ambito.

La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Non si rilevano esigenze specifiche di intervento posta, la corretta gestione in atto della società, i risultati positivi di gestione dalla stessa stabilmente conseguiti e la mancanza di criticità in prospettiva futura.

## **BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a.**

Forma giuridica Società cooperativa per azioni

Sede legale Via Pelizzo 8 - 1 CIVIDALE DEL FRIULI

Anno di costituzione 2000

CODICE FISCALE 00249360306

CAPITALE SOCIALE 50.913.255,00 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 0,0001%

(indiretta tramite partecipazione di CAFC S.P.A. allo 0,0049%)

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.**

La BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a., fondata nel 1886, è una delle banche locali di riferimento della Regione Friuli Venezia Giulia, e ha come scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità e del credito popolare. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative.

La partecipazione è detenuta indirettamente tramite la società CAFC S.p.A.

Le attività in campo bancario e creditizio in genere, seppur finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, non rientrano nel concetto di servizio di interesse generale né rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni. E' quindi confermata l'assenza di strategicità della suddetta partecipazione.

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La partecipazione detenuta dalla CAFC S.p.A. nella BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a., costituita da nr. 838 azioni del Valor nominale di Euro 3,00 cadauna, complessivamente pari allo 0,0049% del capitale sociale, è priva di qualsiasi rilevanza.

Detta partecipazione societaria non è significativa per l'attività di CAFC S.p.A. e non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 (art. 20, comma 2, lettera a del TUSP).

La partecipazione nella BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a. non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale di Codroipio.

### **DISMISSIONE MEDIANTE CESSIONE**

La partecipazione non è strategica per la CAFC S.p.A. in relazione alle finalità istituzionali dei suoi soci pubblici e pertanto risulta confermata la necessità di procedere alla sua dismissione mediante cessione.

La CAFC S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017, ha deliberato la dismissione e avviata la conseguente procedura di vendita (la negoziazione delle azioni della BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a. avviene sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - MiFID - e riconosciuto dalla Consob). La procedura di vendita è tutt'ora in atto e si prevede il suo perfezionamento entro il 2021.

Non ci saranno risparmi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale di Codroipo ne da parte della CAFC S.p.A., posto che trattasi di partecipazione il cui possesso non comporta oneri di alcun tipo.

## **A&T 2000 S.p.A.**

Forma giuridica Società per azioni

Sede legale Piazzetta G. Marconi 3 CODROIPO

Anno di costituzione 1998

CODICE FISCALE 02047620303

CAPITALE SOCIALE 1.000.778,00 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 7,6780%

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.**

La A&T 2000 S.p.A. è società a capitale totalmente pubblico ed è, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in house affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, quale gestore operante all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi degli articoli 147, 149 bis e 172 del Decreto Legislativo 152/2006 e, più recentemente, ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5 e della deliberazione n. 37/19 del 2 ottobre 2019 dell'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti), per una durata dell'affidamento in house fino al 1° gennaio 2035.

Tra A&T 2000 S.p.A. e AUSIR vige il contratto di servizio, mentre le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore – Amministrazione Comunale servita saranno previste nel rispettivo Disciplinare tecnico il cui schema tipo è stato approvato dall'AUSIR e che sarà sottoscritto dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale interessata. Nelle more della definizione dei Disciplinari tecnici le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici continueranno ad essere provvisoriamente disciplinati dai Contratti di servizio già stipulati tra A&T 2000 S.p.A. e le singole Amministrazioni Comunali servite.

La A&T 2000 S.p.A. svolge dunque un servizio pubblico locale (il servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati), definito come tale dall'articolo 112 del Decreto Legislativo 267/2000, dal Decreto legislativo 152/2006 e dalla Legge Regionale 5/2016.

La società opera in house providing in coerenza con quanto prevedono l'articolo 16 del Decreto Legislativo 175/2016 e gli articoli 5 e 192 del Decreto legislativo 50/2016:

- assenza di soci privati;

- esercizio congiunto, da parte degli Enti Pubblici soci, di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici, tramite specifiche previsioni statutarie (art. 28) , la Convenzione tra i soci per il “controllo analogo congiunto” ed il Regolamento del coordinamento dei soci e della Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Convenzione tra gli enti soci di A&T 2000 S.p.A.;
- svolgimento di oltre l'80% (95,22% nel 2020) del proprio volume di attività con riferimento all'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con l'ambito regionale.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Codroipo.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La A&T 2000 S.p.A. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lettera b del TUSP)

Numero medio dipendenti **51**

Numero amministratori **3**

Numero componenti organo di controllo **3**

Costo del personale 2.593.273,00 €

Compensi agli Amministratori 17.870,00 €

Compensi ai componenti dell'organo di controllo 22.006,00 €

La A&T 2000 S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2 lettera c del TUSP)

La A&T 2000 S.p.A. nel triennio 2018 - 2019 - 2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2 lettera d del TUSP)

Fatturato Esercizio 2020 - Euro 27.812.783,00

Fatturato Esercizio 2019 - Euro 27.016.097,00

Fatturato Esercizio 2018 - Euro 24.351.240,00

La A&T 2000 S.p.A. gestisce un servizio di interesse generale ed in ogni caso non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi dal 2016 al 2020 (art. 20, comma 2 lettera e del TUSP)

Utile Esercizio 2020 – Euro 300.081,00

Utile Esercizio 2019 – Euro 529.986,00

Utile Esercizio 2018 – Euro 525.958,00

Utile Esercizio 2017 – Euro 750.879,00

Utile Esercizio 2016 – Euro 473.942,00

La A&T 2000 S.p.A. opera costantemente per il contenimento dei propri costi di funzionamento (art. 20, comma 2 lettera f del TUSP)

La società persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei propri costi di funzionamento. I costi del personale sono stati nell'anno 2020 pari al 9,4% dei costi operativi.

La A&T 2000 S.p.A. rispetta pienamente i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, comma 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la regolarità della partecipazione in A&T 2000 S.p.A..

La partecipazione azionaria in A&T 2000 S.p.A. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in house di cui all'art. 5 e all'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 e all'art.16 del Decreto Legislativo 175/2016 del servizio di igiene ambientale.

La A&T 2000 S.p.A. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La A&T 2000 S.p.A. dispone del piano industriale triennale (2019 – 2021) che prevede importanti interventi mirati al rafforzamento della propria posizione sul territorio al fine di garantire un servizio ancor più qualitativamente efficiente ed economicamente conveniente.

Attualmente non si ritiene sussistano condizioni vantaggiose all'aggregazione con altre società operanti nello stesso settore con le quali comunque già si collabora e opera per una migliore gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito regionale.

La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.

## **CONCLUSIONI**

L'attività di revisione ha accertato il sussistere di tutte le condizioni di legge per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Codroipo in CAFC S.p.A. e A&T 2000 S.p.A. (partecipazioni dirette) e in FRIULAB S.r.l. (partecipazione indiretta per il tramite della partecipata CAFC S.p.A.), senza la necessità dell'adozione di specifiche misure per la loro razionalizzazione.

Inoltre viene confermata l'avvenuta dismissione della partecipazione in BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a. (partecipazione indiretta per il tramite della partecipata CAFC S.p.A.) e l'avvio da parte di CAFC S.p.A. della relativa procedura di vendita della partecipazione stessa.